

# SYMPHONIA MULTI SICAV

## **STATUTO SOCIALE**

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/06/2011.

---

## TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, E SEDE SOCIALE

### Art. 1 (Denominazione)

- 1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la società di investimento per azioni a capitale variabile, denominata "SYMPHONIA MULTI SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE VARIABILE" ovvero in forma abbreviata "SYMPHONIA MULTI SICAV" (in seguito, per brevità, denominata la "SICAV"), senza vincolo di rappresentazione grafica.

### Art. 2 (Durata)

- 2.1 La durata della SICAV è fissata sino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

### Art. 3 (Sede sociale)

- 3.1 La SICAV ha sede in Milano.  
3.2 La sede può essere trasferita, purchè in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.  
3.3 Con le modalità e le formalità di legge, il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero.

## TITOLO II - OGGETTO SOCIALE E PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

### Art. 4 (Oggetto sociale)

- 4.1 La SICAV ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.  
4.2 La SICAV esercita la propria attività mediante struttura a comparti multipli, specializzata nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito "OICR") aperti, anche multicomparto, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva UE 85/611 e successive modificazioni e integrazioni (OICR "armonizzati"), purché compatibili con la politica di investimento dei singoli comparti. Ad ogni comparto corrisponde una differente linea di investimento e una differente Serie di azioni.  
4.3 La SICAV rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE ed è quindi una Sicav armonizzata.  
4.4 I comparti oggi esistenti sono i seguenti:  
- Serie A) – Comparto Adagio  
- Serie B) – Comparto Largo  
- Serie C) – Comparto Vivace  
- Serie D) – Comparto Europa  
- Serie E) – Comparto America  
- Serie F) – Comparto Asia  
- Serie G) – Comparto Paesi Emergenti

### Art. 5 (Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche)

- 5.1 Il patrimonio della SICAV è investito in parti di OICR sulla base delle politiche di investimento specificate per ciascun comparto nei seguenti commi del presente articolo 5. La partecipazione alla SICAV comporta dei rischi connessi con la natura e con la valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore dell'azione.

#### 5.2 Serie A) COMPARTO ADAGIO

- 5.2.1 E' un comparto bilanciato obbligazionario il cui obiettivo è la conservazione del capitale investito con un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio.  
5.2.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere, senza limitazioni circa le aree geografiche e si rivolge: (i) per la parte azionaria, prevalentemente ad OICR specializzati nell'investimento in emittenti ad elevata capitalizzazione, con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici; (ii) per la parte obbligazionaria, ad OICR specializzati nell'investimento in emittenti sovrani, organismi internazionali di carattere pubblico ed emittenti di tipo societario.  
Il comparto può investire sino al 30% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.  
5.2.3 La componente azionaria del comparto può variare tra il 10% ed il 50% del totale delle attività, mentre la componente obbligazionaria –ivi incluso l'investimento nel mercato monetario- può variare tra il 50% ed il 90%.  
Gli OICR obbligazionari/monetari investono in emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% in OICR specializzati in titoli con rating inferiore o privi di rating. Gli OICR oggetto di investimento esprimono una duration mediamente inferiore a 6 anni.  
Il comparto può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.2.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei principali mercati azionari ed obbligazionari mondiali specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

### 5.3 Serie B) COMPARTO LARGO

5.3.1 E' un comparto bilanciato il cui obiettivo è l'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 7 anni ed un profilo di rischio medio-alto.

5.3.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere, senza limitazioni circa le aree geografiche e si rivolge: (i) per la parte azionaria, prevalentemente ad OICR specializzati nell'investimento in emittenti ad elevata capitalizzazione, con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici; (ii) per la parte obbligazionaria, ad OICR specializzati nell'investimento in emittenti sovrani, organismi internazionali di carattere pubblico ed emittenti di tipo societario.

Il comparto può investire sino al 30% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.

5.3.3 I pesi delle componenti azionaria ed obbligazionaria -ivi incluso l'investimento nel mercato monetario- possono oscillare tra il 30% ed il 70% del totale delle attività.

Gli OICR obbligazionari/monetari investono in emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% in OICR specializzati in titoli con rating inferiore o privi di rating. Gli OICR oggetto di investimento esprimono una duration mediamente inferiore a 6 anni.

Il comparto può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.3.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei principali mercati azionari ed obbligazionari mondiali specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

### 5.4 Serie C) COMPARTO VIVACE

5.4.1 E' un comparto azionario internazionale il cui obiettivo è il significativo accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.

5.4.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere, senza limitazioni circa le aree geografiche e si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad OICR specializzati nell'investimento in titoli azionari ad elevata capitalizzazione, con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

Può investire sino al 30% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.

5.4.3 Il comparto investe sino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria e può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.4.4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei principali mercati azionari mondiali specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

### 5.5 Serie D) COMPARTO EUROPA

5.5.1 E' un comparto azionario il cui obiettivo è il significativo accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.

5.5.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere che investono in titoli di emittenti europei con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Il comparto si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad OICR focalizzati su titoli ad elevata capitalizzazione.

Può investire sino al 10% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.

5.5.3 Il comparto investe sino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria e può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.5.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei mercati azionari europei specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare l'allocazione geo-

grafica e valutaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

## **5.6 Serie E) COMPARTO AMERICA**

5.6.1 E' un comparto azionario il cui obiettivo è il significativo accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.

5.6.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere che investono in titoli di emittenti americani con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Il comparto si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad OICR focalizzati su titoli ad elevata capitalizzazione.

Può investire sino al 10% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.

5.6.3 Il comparto investe sino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria e può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.6.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei mercati azionari americani specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

## **5.7 Serie F) COMPARTO ASIA**

5.7.1 E' un comparto azionario il cui obiettivo è il significativo accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.

5.7.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere che investono in titoli di emittenti asiatici con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Il comparto si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad OICR focalizzati su titoli ad elevata capitalizzazione.

Può investire sino al 70% in OICR specializzati nell'investimento in Paesi Emergenti.

5.7.3 Il comparto investe sino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria e può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.7.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei mercati azionari asiatici specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

## **5.8 Serie G) COMPARTO PAESI EMERGENTI**

5.8.1 E' un comparto azionario il cui obiettivo è il significativo accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.

5.8.2 Il comparto investe in OICR denominati in Euro e (anche sino al 100%) in valute estere che investono in titoli di emittenti di Paesi emergenti e con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Il comparto si rivolge per almeno il 50% del patrimonio ad OICR focalizzati su titoli ad elevata capitalizzazione.

5.8.3 Il comparto investe sino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria e può investire sino al 10% in depositi bancari.

5.8.4 Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli dei mercati azionari dei Paesi emergenti specificato nel prospetto informativo.

La filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati tramite il costante monitoraggio dei gestori, basato (i) sulla valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) sulla valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento ed all'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

## **5.9. A tutti i comparti della SICAV si applicano le seguenti disposizioni:**

5.9.1 Ciascun comparto, in coerenza con il proprio profilo di rischio, può investire in strumenti derivati con finalità di copertura dei rischi presenti nel proprio portafoglio (quali i rischi di mercato azionario, di interesse, di cambio, di credito), di efficiente gestione del portafoglio (in termini di minori costi di intermediazione, di rapidità di esecuzione, di maggior liquidità) e di investimento (al fine di cogliere opportunità di mercato). L'esposizione complessiva in derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

- L'esposizione complessiva in derivati con finalità di investimento non potrà superare il 10% del patrimonio netto. Pertanto, l'effetto sul valore delle azioni di variazioni dei prezzi degli strumenti in cui il comparto è investito potrebbe risultare maggiorato fino al 10%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
- 5.9.2 Ove necessario, il gestore tiene conto della specifica componente di rischio rappresentata dall'elemento valutario, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli acquistati dagli OICR sottostanti. A tale proposito il gestore ordinariamente non pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
- 5.9.3 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del comparto sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla BCE.
- 5.9.4 I comparti possono acquistare OICR di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SICAV. Possono inoltre negoziare beni con altri OICR istituiti o gestiti dalla SICAV ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purché le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato.
- 5.9.5 Il patrimonio di ciascun comparto, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti o gestiti dalla SICAV, da Symphonia SGR o da altre società appartenenti al Gruppo Banca Intermobiliare o comunque legate alla SICAV tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR "collegati") fino ad un massimo del 30%. In tal caso, dal compenso riconosciuto al soggetto incaricato della gestione della SICAV è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.
- 5.9.6 Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio di ciascun comparto in disponibilità liquide o in strumenti finanziari di elevata liquidità e, più in generale, la facoltà di assumere scelte anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. Il Consiglio di amministrazione si impegna a rendere note ai partecipanti al capitale, per il tramite della relazione semestrale e del bilancio, le scelte effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
- 5.9.7 I proventi derivanti dalla gestione, inclusi i plusvalori realizzati, non sono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio della SICAV che quindi, si caratterizza come una SICAV "ad accumulazione".
- 5.9.8 La valuta di denominazione della SICAV è l'Euro.

## TITOLO III CAPITALE SOCIALE E AZIONI

### Art. 6 (Capitale sociale)

- 6.1 Il capitale minimo iniziale della SICAV è pari a euro 1.000.000,00.
- 6.2 Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto della società che è pari alla somma dei patrimoni netti dei diversi comparti. Il patrimonio netto di ogni comparto è la risultante della valutazione delle attività al netto delle eventuali passività inerenti al singolo comparto.  
Le attività e passività comuni e non di diretta pertinenza ad un singolo comparto sono ripartite fra i diversi comparti secondo la proporzione data dal rapporto dei patrimoni netti dei diversi comparti così come determinati l'ultimo giorno di ciascun trimestre.  
La SICAV calcola ogni giorno di apertura della Borsa Italiana, con esclusione dei giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa Italiana sia aperta, il valore del patrimonio netto di ogni singolo comparto e procede alla valutazione dei portafogli in conformità ai criteri determinati ai sensi di legge, dalla Banca d'Italia sentita la Consob, e riportati nelle applicabili disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia. I soci possono ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai citati criteri di valutazione avanzando specifica richiesta scritta alla SICAV.  
Ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
- 6.3. Qualora il capitale della SICAV si riduca al di sotto del limite minimo stabilito in via generale dalla Banca d'Italia e permanga tale per un periodo di 60 (sessanta) giorni la società è messa in liquidazione secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente Statuto. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra società di investimento a capitale variabile.

### Art. 7 (Azioni)

7. 1. I titoli di partecipazione al capitale della SICAV sono azioni di differente serie a seconda del comparto di investimento prescelto dal socio. Il valore iniziale di ciascuna azione è stabilito in euro 5 (cinque). Le azioni potranno avere frazioni millesimali. Le azioni millesimali non hanno diritto di voto.
- 7.2. Le azioni della SICAV di qualunque serie esse siano, possono essere a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore. Ogni serie di azioni attribuisce al socio diritti patrimoniali di rimborso esclusivamente sul relativo comparto di investimento. Le azioni nominative ed al portatore attribuiscono uguali diritti patrimoniali. Indipendentemente dalla serie di appartenenza, le azioni nominative conferiscono al socio ciascuna un diritto di voto che può essere esercitato nei limiti di legge e del presente Statuto; quelle al portatore, invece, conferiscono, indipendentemente dal numero di azioni possedute, un solo voto per ogni socio.
- 7.3. Le azioni nominative emesse o trasferite successivamente alla data del 31 dicembre di ciascun anno anche in capo a soci già in possesso, alla stessa data, di azioni della medesima tipologia, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono considerate, nelle assemblee successive alla predetta data tenute nello stesso anno solare, come azioni al portatore.

- 7.4 Le azioni devono essere interamente liberate al momento della loro emissione; esse riportano il capitale iniziale della SICAV, il valore iniziale di ciascuna azione ed il regime di variazione del loro valore. Il valore unitario di ogni serie di azioni, ai fini della determinazione del prezzo di emissione e di rimborso è stabilito giornalmente dividendo il valore del patrimonio netto di ogni comparto abbinato alla relativa serie di azioni per il numero di azioni di quella serie in circolazione, di cui al successivo art. 11, comma 1.
- 7.5 Nessun socio può possedere a qualsiasi titolo azioni nominative della SICAV che comportino una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato tenendo conto di tutte le partecipazioni azionarie facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica. Conseguentemente si dovrà tener conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona. Qualora tale limite sia superato, nelle assemblee dei soci il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni eccedenti il 2% del capitale sociale.
- 7.6 La banca depositaria, su indicazioni della SICAV, mette a disposizione dei sottoscrittori i certificati nei luoghi indicati al successivo articolo 19, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. Il socio può richiedere l'inoltrare dei certificati a proprio rischio presso il proprio domicilio. La SICAV applica il costo di emissione e (ove sia richiesta la spedizione) i relativi ulteriori costi indicati al successivo art. 12.1, lettera b).
- 7.7 Il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie azioni ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca depositaria con rubriche distinte per singoli sottoscrittori. In ogni caso, non può essere opposto alcun impedimento alla libera circolazione delle azioni ed all'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti tenuto conto di quanto previsto nel precedente comma 7.5. Il certificato cumulativo viene emesso giornalmente con contestuale annullamento di quello emesso il giorno precedente. È facoltà della Banca depositaria procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti né per la SICAV, al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il sottoscrittore può chiedere che le azioni di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il sottoscrittore dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 7.8 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
- 7.9 In ogni momento successivo alla sottoscrizione il socio può convertire le proprie azioni da nominative al portatore o viceversa ovvero chiedere il frazionamento o il raggruppamento dei certificati azionari. A tal fine è necessario che il socio consegni alla Banca depositaria i certificati azionari in suo possesso, salvo il caso in cui le azioni siano immesse nel certificato cumulativo presso la medesima Banca depositaria. L'esecuzione dell'operazione deve avvenire nella stessa giornata di ricezione della richiesta. Per ciascuna operazione di conversione delle azioni nonché di frazionamento, raggruppamento dei certificati azionari verrà addebitata al socio, a titolo di rimborso spese forfettario la somma di Euro 50 (cinquanta) per il costo di ogni certificato emesso.
- 7.10 La SICAV non può emettere obbligazioni né azioni di risparmio né può acquistare o comunque detenere azioni proprie.

## Art. 8 (Partecipazione alla SICAV)

- 8.1 La partecipazione alla SICAV si realizza attraverso la sottoscrizione di azioni o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 8.2 La sottoscrizione di azioni può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle stesse.
- 8.3 La SICAV impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SICAV entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero della maturazione della relativa disponibilità per valuta, entro l'orario previsto nel successivo punto 9.1.7.
- 8.4 La SICAV provvede a determinare il numero delle azioni di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario dell'azione della serie prescelta al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Comparto, le azioni vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione dell'azione.
- 8.5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SICAV ha ricevuto, entro l'orario indicato al successivo articolo 9.1.7, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 8.6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
- 8.7 Nel caso di richieste di concambio di azioni il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate al successivo articolo 9.3.
- 8.8 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SICAV procede alla liquidazione delle azioni assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 8.9 A fronte di ogni sottoscrizione la SICAV provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti:
- a) la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento;
  - b) l'importo lordo versato;

- c) l'importo netto investito;
  - d) la serie delle azioni;
  - e) la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
  - f) il numero e le tipologie delle azioni attribuite al sottoscrittore;
  - g) il valore unitario al quale esse sono state sottoscritte;
  - h) la data alla quale il valore unitario si riferisce.
- 8.10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Comparto il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 8.11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 8.12. La partecipazione al Comparto non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nello Statuto.

## **Art. 9 (Sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni)**

### **9.1 Modalità di sottoscrizione delle azioni**

- 9.1.1 Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV si applica la disciplina di seguito descritta.
- 9.1.2 La sottoscrizione delle azioni avviene mediante:
- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari ad Euro 1.000,00 per ciascun comparto;
  - partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo articolo 9.2;
  - adesione ad operazioni di concambio delle azioni in azioni di altra serie, disciplinate dal successivo articolo 9.3.
- 9.1.3 La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SICAV;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.1.4 La sottoscrizione di azioni si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SICAV contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle spese di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi alla SICAV.
- 9.1.5 Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine (i) della SICAV – rubrica intestata al Comparto prescelto tra quelli di cui al presente Statuto ovvero (ii) del soggetto incaricato del collocamento (nei casi previsti dal Prospetto Informativo);
  - bonifico bancario avente quale beneficiario (i) la SICAV ovvero (ii) il soggetto incaricato del collocamento (nei casi previsti dal Prospetto Informativo) alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 9.1.6 Le operazioni di emissione e di rimborso delle azioni avvengono con cadenza giornaliera coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore unitario delle azioni, indicata al successivo articolo 11 del presente Statuto.
- 9.1.7 Convenzionalmente, si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le ore 13.00. Esclusivamente in riferimento al Comparto Asia, a fini di applicazione delle raccomandazioni Consob in materia di market timing la domanda di sottoscrizione pervenuta entro l'orario predetto si considera comunque ricevuta il giorno successivo.
- 9.1.8 La SICAV si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **9.2 Sottoscrizione delle azioni mediante Piani di accumulo**

- 9.2.1 La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento in azioni della SICAV.
- 9.2.2 L'adesione al Piano di accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
  - il numero dei versamenti;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - la durata del Piano;
  - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.
- 9.2.3 Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali.
- 9.2.4 L'importo minimo unitario di ciascun versamento è pari a 50 Euro.
- 9.2.5 Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all'articolo 9.1.5.
- 9.2.6 E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
- 9.2.7 La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, in occasione di ogni versamento.
- 9.2.8 Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 9.2.3, il sottoscrittore può variare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
- della durata residua del piano;

- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 3. del paragrafo 9.1 Modalità di sottoscrizione delle azioni.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

- 9.2.9 La Sicav impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

### 9.3. Operazioni di concambio delle azioni in azioni di altra serie

- 9.3.1 Contestualmente al rimborso di azioni, il sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere azioni di altri Comparti della SICAV.
- 9.3.2 L'operazione di concambio delle azioni può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro il giorno successivo a quello di ricezione ovvero a quello di maturazione della relativa disponibilità per valuta.
- 9.3.3 Le operazioni di concambio delle azioni possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.3.4 La SICAV, verificata la disponibilità delle azioni, dà esecuzione all'operazione di concambio con la seguente modalità:
- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di concambio. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Esclusivamente in riferimento al Comparto Asia, a fini di applicazione delle raccomandazioni Consob in materia di market timing la domanda pervenuta entro l'orario predetto si considera comunque ricevuta il giorno successivo;
  - il giorno di regolamento della sottoscrizione delle azioni del Comparto prescelto dal sottoscrittore coincide con quello di regolamento del rimborso.

### 9.4. Rimborso delle azioni

- 9.4.1 I partecipanti alla SICAV possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SICAV il rimborso totale o parziale delle azioni possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione della SICAV.
- 9.4.2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle azioni da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SICAV direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 9.4.3 La domanda di rimborso, la quale può essere redatta in forma libera anche se la SICAV ha predisposto moduli standard, contiene:
- la denominazione del Comparto oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle azioni ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle azioni non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 9.4.4 La SICAV impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 9.4.5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle azioni del giorno di ricezione della domanda da parte della SICAV. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SICAV entro le ore 13.00. Esclusivamente in riferimento al Comparto Asia, a fini di applicazione delle raccomandazioni Consob in materia di market timing la domanda pervenuta entro l'orario predetto si considera comunque ricevuta il giorno successivo.
- 9.4.6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Comparto, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Comparto successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle azioni non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 9.4.7 La SICAV provvede, tramite la Banca depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 9.4.8 La SICAV ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle azioni nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 9.4.9 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
- 9.4.10 La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.4.11 Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico ovvero a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile

all'ordine dell'avente diritto.

9.4.12 In caso di richiesta di rimborso, diretta o per operazioni di concambio, proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo superiore al 5 per cento del valore complessivo del singolo Comparto ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, la SICAV si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti al Comparto.

La richiesta di rimborso si considera ravvicinata a quella di sottoscrizione quando tra le due richieste intercorrono cinque giorni lavorativi.

Nei suddetti casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle azioni relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a 10 giorni dalla richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SICAV comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

## **Art. 10 (Tecniche di comunicazione a distanza)**

10.1 Le operazioni di cui all'articolo 9 possono essere effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso, il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Le azioni oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al precedente articolo 7.

## **Art. 11 (Calcolo e pubblicazione del valore unitario delle azioni)**

11.1 Il valore unitario delle azioni delle diverse serie è determinato dalla SICAV secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con periodicità giornaliera (tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana ed i giorni di festività nazionali quando anche la Borsa italiana sia aperta), dividendo il valore complessivo netto di ogni comparto di investimento, determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 6, per il numero delle azioni in circolazione, della serie specifica, entrambi relativi al giorno di riferimento. Il numero delle azioni in circolazione è determinato dalla SICAV sulla base dei dati sulle azioni emesse e rimborsate che la Banca depositaria comunica giornalmente. La SICAV invia gratuitamente copia dei predetti criteri di calcolo ai partecipanti che ne facciano richiesta.

11.2 La SICAV provvede a far pubblicare giornalmente sul sito Internet della società Symphonia SGR S.p.A., come di seguito descritta all'art. 16.2., il valore unitario delle azioni delle diverse serie.

11.3 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle azioni, la SICAV :

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del/i Comparto/i. Ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SICAV non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti. La SICAV inoltre può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie azioni per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore delle azioni un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SICAV. Ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SICAV non fornirà l'informativa prevista dal presente Statuto per le ipotesi di errore nel calcolo del valore dell'azione. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia non superiore a cinque giorni di calcolo, la SICAV - ferma restando la descrizione dell'evento nel bilancio annuale - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

11.4. La SICAV sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle azioni in situazioni di forza maggiore compreso il caso di agitazioni sindacali, che non ne consentano il regolare calcolo e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni la SICAV si adopera per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle azioni delle quali non sia stato possibile operare il calcolo, curandone altresì la pubblicazione sul quotidiano indicato nel precedente comma 11.2. Analogamente viene curata la divulgazione del valore delle azioni del quale sia stata sospesa la sola pubblicazione.

11.5. La SICAV può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle azioni nel caso di mancata determinazione del valore delle parti di OICR nei quali il comparto investe in porzione rilevante delle proprie attività ovvero nel caso di interruzione temporanea dell'attività di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio di ciascun comparto.

11.6. Al verificarsi dei casi di cui ai commi precedenti, la SICAV informa immediatamente la Banca d'Italia.

## **Art. 12 (Spese a carico dei singoli sottoscrittori)**

12.1 La SICAV ha il diritto di prelevare dall'importo versato dal socio:

- a. euro 1,50 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. euro 1,50 per ogni operazione di concambio;
- c. non viene applicato alcun diritto fisso alle sottoscrizioni mediante piano di accumulo (PAC);

- d. euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato azionario e ove sia richiesta la consegna dei certificati, un importo corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;
- e. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.
- 12.2 L'importo del rimborso di cui alla precedente lettera b) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 12.3 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nello Statuto.

### Art. 13 (Spese a carico di ciascun comparto)

- 13.1 Sono imputate a ciascun comparto le sole spese –di seguito elencate- di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:
- la provvigione di gestione, determinata secondo le modalità indicate sub articolo 13.3 e dovuta per tutti i comparti;
  - il compenso riconosciuto alla Banca depositaria e prelevato con frequenza mensile, la cui misura massima è pari all' 1 per mille del patrimonio di ciascun comparto;
  - i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività della SICAV;
  - le spese di pubblicazione del valore unitario delle azioni e dei prospetti periodici della SICAV; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti la liquidazione della SICAV, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle azioni;
  - le spese degli avvisi relativi alle modifiche statutarie richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
  - le spese di revisione della contabilità e del bilancio, ivi compreso quello finale di liquidazione;
  - gli oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
  - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse della SICAV;
  - gli oneri fiscali di pertinenza della SICAV;
  - il contributo di vigilanza, che la SICAV è tenuta a versare annualmente alla Consob;
  - spese relative alle funzioni (esternalizzate a Symphonia SGR) di amministrazione e contabilità della SICAV.

13.2 Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla Sicav mediante prelievo dalle disponibilità dei comparti, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

13.3 Compenso del gestore

Rappresenta il compenso per Symphonia SGR SpA - soggetto cui Symphonia Multi Sicav ha delegato la gestione dei comparti di Symphonia Multi Sicav medesima- e consiste unicamente nella provvigione di gestione.

La provvigione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della SICAV e prelevata dalla disponibilità di quest'ultima con data valuta corrispondente all'ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.

Per ciascun comparto la commissione su base annua è fissata nella seguente misura:

Serie	Comparto	Provvigione di gestione
A)	Adagio	1,40%
B)	Largo	1,65%
C)	Vivace	1,90%
D)	Europa	1,90%
E)	America	1,90%
F)	Asia	1,90%
G)	Paesi emergenti	1,90%

Non è prevista l'applicazione di provvigioni di incentivo.

Ciascun comparto, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può essere investito in parti di altri OICR collegati. In tal caso, dal compenso riconosciuto al soggetto incaricato della gestione della SICAV è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.

## TITOLO IV ORGANI DELLA SICAV

### Art. 14 (Assemblea)

- 14.1. L'Assemblea della SICAV è unica per tutti i soci, qualunque sia la serie di azioni da essi posseduta.
- 14.2. L'Assemblea ordinaria della SICAV è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, intesi come tali anche coloro che esprimono il voto ai sensi del successivo comma 7.
- 14.3. L'Assemblea straordinaria della SICAV in prima convocazione è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favore-

- vole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
- 14.4. L'Assemblea straordinaria della SICAV in seconda convocazione è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, intesi come tali anche coloro che esprimono il voto ai sensi del successivo comma 7.
- 14.5. Nelle Assemblee dei soci l'esercizio del diritto di voto spetta a tutti i soci, qualunque sia la serie di azioni posseduta. Nelle assemblee dei soci l'esercizio del diritto di voto spetta ai soci che hanno effettuato il deposito delle azioni ai sensi dell'art. 2370 c.c. almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le azioni millesimali delle azioni non hanno diritto di voto.
- 14.6. Nelle Assemblee dei soci il diritto di voto relativo alle azioni nominative, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, non può essere esercitato per le azioni che comportano una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale.
- 14.7. L'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni nominative è consentito ai titolari delle azioni medesime acquistate entro la data del 31 dicembre immediatamente precedente la data di svolgimento dell'Assemblea. Le azioni nominative emesse o trasferite successivamente alla data del 31 dicembre antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea, anche se in capo a soci già in possesso alla predetta data di azioni della medesima serie, ai fini dell'attribuzione del diritto di voto sono considerate, nelle assemblee successive alla predetta data tenute nello stesso anno solare, come azioni al portatore. A tal fine, la SICAV cura l'aggiornamento, nel libro dei soci, del numero dei voti a disposizione di ciascun titolare di azioni nominative; l'esercizio del diritto di voto è consentito a ciascun socio nei limiti delle risultanze contenute nel libro soci. Ad ogni effetto di legge, gli azionisti dichiarano di eleggere domicilio presso la sede sociale.
- 14.8. L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori presso la sede della società ovvero in luogo diverso purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, degli enti presso i quali è possibile effettuare il deposito delle azioni ai sensi dell'art. 2370 c.c. e l'elenco delle materie da trattare.
- 14.9. L'Assemblea ordinaria nella quale vengono presentati il bilancio e la relazione degli Amministratori deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 14.10. Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso contenente la convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, ove richiesto dalla vigente disciplina, sul quotidiano il Sole 24Ore.
- 14.11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età ovvero, in caso di assenza di amministratori delegati, dall'amministratore più anziano di età. In difetto l'Assemblea elegge il Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.
- 14.12. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto la conversione delle azioni nominative ad azioni al portatore e viceversa, qualora richiesta dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione, opera dalla riunione assembleare immediatamente successiva quella oggetto dell'avviso, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 7.

## **Art. 15 (Consiglio di amministrazione)**

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è unico indipendentemente dall'esistenza di più comparti.
- 15.2. La SICAV è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la determinazione dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. Gli amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I primi amministratori sono indicati nell'atto costitutivo.
- 15.3. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'amministratore delegato, se esistesse ovvero, qualora vi siano più amministratori delegati, quello più anziano d'età ovvero, in caso di assenza di amministratori delegati, l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.
- 15.4. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea, che deve a tale scopo essere convocata d'urgenza.
- 15.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno trimestralmente anche in luogo diverso dalla sede sociale.
- 15.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o, in ogni caso, su richiesta di due componenti il Consiglio stesso o del Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso da spedire con lettera raccomandata ovvero con comunicazione telefax a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax da inviare almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
- 15.7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
- 15.8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri e ne siano presenti due, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto unanime degli intervenuti.
- 15.9. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione della SICAV senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che esso ritenga opportuni, necessari o utili o stru-

- mentali al raggiungimento dell'oggetto sociale ad eccezione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci nel rispetto, comunque, dei limiti posti dalle norme di legge, dalla Banca d'Italia e dal presente Statuto, agli investimenti, disinvestimenti e alle negoziazioni, nonché a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo applicabili alle società di investimento a capitale variabile.
- 15.10. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e delle disposizioni di vigilanza, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Le norme per il funzionamento del comitato esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 15.11. Il Consiglio di Amministrazione può assumere, nominare, licenziare, stabilendone le mansioni ed il trattamento economico, direttori generali e procuratori ed attribuire agli stessi, in maniera permanente o temporanea, i poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, compreso il conferimento di procure speciali per singoli affari a terzi.
- 15.12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni tecnico-amministrative quali a mero titolo esemplificativo e dichiaratamente non esaustivo: la contabilità, l'attività di elaborazione dati ed altro a soggetti esterni alla società. In tal caso, comunque, dovranno essere salvaguardate:
- l'incondizionata possibilità sia dei membri del Consiglio di Amministrazione, sia dei membri del Collegio Sindacale sia degli Organi di Vigilanza di accedere, nell'espletamento dei compiti istituzionali, agli uffici del soggetto che presta il servizio per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative nonché le relative risultanze attinenti alle funzioni svolte per conto della SICAV;
  - l'integrale disponibilità presso gli uffici della SICAV di tutti gli elaborati contabili di pertinenza nonché dei relativi documenti giustificativi;
  - la responsabilità dei competenti Organi della SICAV in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili.
- 15.13. Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, i componenti il Consiglio di Amministrazione non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 c.c.
- 15.14. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni; spetta, inoltre, agli Amministratori un compenso annuale che verrà deliberato dall'Assemblea e che resterà invariato fino a diverse deliberazioni dell'assemblea stessa.

## Art. 16 (Soggetti competenti per la scelta degli investimenti)

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione definisce la politica gestionale e di investimento della SICAV e di ogni singolo comparto e determina gli indirizzi gestionali che dovranno essere seguiti nello svolgimento dell'attività della società e può delegarne l'attuazione a propri membri o a dipendenti della società stessa, nonché avvalersi di comitati tecnici consultivi, di cui possono fare parte soggetti esterni alla società, senza che ciò comporti alcun esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
- 16.2. Il Consiglio di Amministrazione per una più efficace gestione del patrimonio della SICAV, conferisce delega gestionale dell'intero patrimonio, costituito dal patrimonio dei singoli comparti che compongono la SICAV, a Symphonia SGR S.p.A., con sede a Milano, iscritta all'Albo delle SGR al n. 83 a norma dell'art. 35, 1<sup>a</sup> comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Tale delega, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, non limita la responsabilità del Consiglio di Amministrazione il quale opera un controllo costante sulle operazioni effettuate ed ha, in particolare, le seguenti caratteristiche:
- prevede che il delegato si attenga nella scelta degli investimenti alle istruzioni impartite trimestralmente dalla SICAV;
  - ha carattere non esclusivo e consente alla SICAV di effettuare operazioni di investimento per conto dei comparti;
  - ha durata annuale ed è revocabile con effetto immediato dalla SICAV;
  - il delegato ha l'obbligo di rendiconto giornaliero sulle operazioni effettuate in modo da consentire la tempestiva ricostruzione del patrimonio della SICAV.
- 16.3. Nell'esercizio della suddetta delega di gestione, Symphonia SGR svolge per conto della SICAV le funzioni di:
- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
  - definizione delle strategie gestionali;
  - gestione delle attività di investimento e disinvestimento per la realizzazione della politica di investimento dei Comparti;
  - gestione dei rapporti con la banca depositaria;
  - esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;
  - verifica del rispetto degli obiettivi di investimento di ciascun Comparto come definiti ai sensi del presente Statuto e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;
  - back office e tenuta della contabilità dei Comparti;
  - calcolo del valore del patrimonio netto e di ogni singolo Comparto;
  - calcolo del valore unitario delle azioni;
  - produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza.
- 16.4. La SICAV conferisce inoltre a Symphonia SGR delega allo svolgimento delle attività di distribuzione e/o collocamento delle azioni e delle funzioni amministrative/contabili.
- Nell'esercizio di tale ulteriore delega, Symphonia SGR svolge per conto della SICAV le funzioni di:
- espletamento di tutte le procedure organizzative relative ai Comparti e direzione del procedimento di liquidazione degli stessi;
  - scelta delle modalità di commercializzazione delle azioni, tenuto conto della specifica destinazione di ciascun Comparto;
  - cura dei rapporti con i partecipanti;

- gestione dei rapporti con la Banca depositaria ed i soggetti collocatori;
  - ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle azioni (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);
  - messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata al precedente comma 2 del presente articolo 16) del bilancio e della relazione semestrale della SICAV;
  - adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato;
  - esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico dei Comparti;
  - tenuta delle registrazioni contabili riferite ai sottoscrittori.
- 16.5 La sostituzione di Symphonia SGR quale soggetto delegato allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti può avvenire per impossibilità sopravvenuta della stessa Symphonia SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta da Symphonia SGR di dismettere le proprie funzioni. In tale evenienza, verranno definite procedure idonee ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti, fermo restando l'obbligo di sospendere l'efficacia della sostituzione sino a che un'altra Società di Gestione del risparmio sia subentrata nello svolgimento delle funzioni predette.

## Art. 17 (Rappresentanza legale)

- 17.1. La rappresentanza legale della SICAV di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede o grado di giurisdizione, compresi i giudizi avanti le magistrature superiori, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.
- 17.2. La prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione è data dall'apposizione della firma di chi ne fa le veci.
- 17.3. La rappresentanza della SICAV può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori, nonché conferita anche al o ai direttori generali, al o ai dirigenti ed ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti.

## Art. 18 (Collegio sindacale)

- 18.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'assemblea alla quale spetta altresì la determinazione della loro retribuzione e la designazione del Presidente.
- 18.2. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
- 18.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
  - b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.
- Verificandosi tali presupposti, le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente, o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

## TITOLO V BANCA DEPOSITARIA

### Art. 19 (Banca depositaria)

- 19.1 Banca depositaria è la banca BNP PARIBAS Securities Services, con sede legale in Milano, via Ansperto 5 ed iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 385/1993 (nel presente Statuto denominata "Banca depositaria"), alla quale è affidata la custodia dei valori mobiliari, delle disponibilità liquide e di tutte le altre attività finanziarie di pertinenza della SICAV.
- 19.2 I compiti della Banca depositaria sono quelli stabiliti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
- 19.3 Presso la Banca depositaria sono accentrate le operazioni di emissioni dei certificati rappresentativi delle azioni e di ritiro e annullamento degli stessi all'atto del rimborso, quelle di concambio di una serie in altra serie nonché quelle di conversione da nominative al portatore e/o viceversa ovvero il frazionamento o il raggruppamento dei certificati azionari. I prospetti contabili della SICAV sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca depositaria ed in tutte le altre filiali della stessa Banca depositaria situate nei capoluoghi di regione.
- 19.4 La Banca depositaria sotto la propria responsabilità, per la custodia dei titoli e dei valori della SICAV può avvalersi dei servizi della Monte Titoli S.p.A. e della gestione centralizzata della Banca d'Italia, e all'estero della Cedel, dell'Euroclear e di altre organizzazioni similari ovvero, previo assenso della SICAV, conferire incarichi a subdepositari scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia.
- 19.5 La SICAV può revocare in qualsiasi momento l'incarico alla Banca depositaria –conferito a tempo indeterminato- e nominare in sua sostituzione altra banca avente i requisiti di legge. La Banca depositaria può a sua volta rinunziarvi con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La sostituzione dell'incarico di Banca depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge.
- 19.6 In ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
- a) un altro ente creditizio, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di Banca depositaria della SICAV in sostitu-

- zione della precedente;
- b) la conseguente modifica dello Statuto sia approvata dalla SICAV, nonché dalla Banca d'Italia;
  - c) i titoli, i diritti, ogni altra attività finanziaria del patrimonio della SICAV e le disponibilità liquide di questa siano trasferite ed accreditate presso la nuova Banca depositaria.
- 19.7 Dell'avvenuta sostituzione della Banca depositaria verrà data informazione ai partecipanti della SICAV con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente.

## TITOLO VI BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

### Art. 20 (Scritture contabili e informazioni dei partecipanti)

- 20.1. La SICAV tiene le scritture contabili richieste dalla legge per l'esercizio della propria attività. Il bilancio della SICAV è strutturato in modo da evidenziare i dati patrimoniali ed economici di ogni singolo comparto pur mantenendo il proprio carattere unitario.
- 20.2. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
- 20.3. In ogni caso, sono tenuti a disposizione del pubblico presso la sede della SICAV i seguenti documenti:
- a) il bilancio della SICAV con l'unita relazione degli amministratori, redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio;
  - b) la relazione semestrale redatta entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei primi sei mesi di esercizio;
  - c) il prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle azioni e del capitale sociale della SICAV redatto giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana.
- 20.4. I documenti di cui al comma 3, lettere (a) e (b) sono poste a disposizione dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla redazione, quello di cui al comma 3, lettera (c) entro il giorno successivo a quello di riferimento.
- 20.5. I documenti di cui al comma 3, lettere (a) e (b), fermo restando il diritto dei soci di ottenerne copia a domicilio, sono tenuti a disposizione del pubblico anche nella sede legale della Banca depositaria, sita in Milano ed in tutte le altre filiali della stessa Banca depositaria situate nei capoluoghi di regione.

### Art. 21 (Revisione contabile e certificazione)

- 21.1. La contabilità della SICAV è soggetta a revisione da parte di una Società di Revisione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. La società incaricata della revisione dalla SICAV provvede altresì alla certificazione del bilancio.

## TITOLO VII MODIFICAZIONE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SICAV

### Art. 22 (Modificazioni statutarie)

- 22.1. Qualsiasi modificazione del presente Statuto deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria della SICAV, e sottoposta ad approvazione da parte della Banca d'Italia, nel rispetto della legge e delle prescrizioni dell'Organo di vigilanza.
- 22.2. Per il caso di modifiche determinate da variazioni del dettato legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della SICAV, o a chi ne fa le veci, affinché provveda a conformare il testo statutario alle nuove previsioni adottate in sede legislativa ovvero all'Organo di vigilanza. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SICAV, o chi ne fa le veci, dovrà portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea il testo così modificato nella prima riunione successiva alla modifica per le necessarie ratifiche.
- 22.3. Il contenuto di ogni modifica statutaria, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, verrà resa nota ai partecipanti della SICAV con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente.
- 22.4. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della società cui è conferita delega di gestione del patrimonio della SICAV ovvero che riguardi le caratteristiche della SICAV o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 (novanta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante.
- 22.5. Fermo restando la tempestiva comunicazione a ciascun partecipante, i termini di efficacia delle modifiche di cui al precedente comma 22.4 sono sospesi per i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche stesse:
- a) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento della SICAV e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
  - b) ove le modifiche siano approvate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza che rappresenti più dei due terzi del capitale sociale.
- 22.6. Le modifiche statutarie che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti –diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese- non trovano applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 22.7. Le modifiche statutarie hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 22.8. In tutti i casi diversi da quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul quotidiano, sarà stabilito dall'assemblea, tenuto conto degli interessi dei

- partecipanti.
- 22.9. Copia dello Statuto modificato sarà fatta avere gratuitamente dalla SICAV ai soci che ne faranno richiesta.

## **Art. 23 (Scioglimento e liquidazione della SICAV)**

---

- 23.1. Scaduto il termine previsto dall'art. 2 del presente Statuto per la durata della SICAV, e salvo proroga, quest'ultima viene posta in liquidazione.
- 23.2. La SICAV si scioglie:
- nei casi previsti dall'art. 2484 c.c., escluso quanto previsto dal comma 1, n. 4) e 5);
  - per la riduzione del capitale al di sotto del limite minimo stabilito in via generale dalla Banca d'Italia, che permanga tale per un periodo di 60 (sessanta) giorni. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.
- 23.3. Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della SICAV, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi. Essi devono, nel termine di 30 (trenta) giorni convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
- 23.4. Oltre agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2484 c.c., devono essere pubblicati anche sul quotidiano il Sole 24Ore e comunicati alla Banca d'Italia ed alla Consob nel termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese:
- la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società nel caso previsto dall'art. 2484, comma 1, n. 6), c.c.;
  - la deliberazione del Consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nei casi previsti dall'art. 2484, comma 1, numeri 1), 2) e 7), c.c., nonché dal comma 2 del presente articolo;
  - il decreto del Presidente del Tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea nel caso previsto dall'art. 2484, comma 1, n. 3) c.c..
- 23.5. L'emissione ed il rimborso di azioni sono, comunque, sospesi nei casi e con le modalità previste dall'art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
- 23.6. La nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria della SICAV. Si applica l'art. 2487 c.c.. La Banca d'Italia può rivolgere istanza al Presidente del Tribunale per la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori ed esercita tutti i poteri di vigilanza.
- 23.7. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nell'interesse dei soci, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Banca d'Italia alla quale vanno preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto.
- 23.8. Il bilancio di liquidazione deve essere certificato dalla Società di revisione ai sensi dell'art. 21 e pubblicato sul quotidiano il Sole 24Ore. Ne sono informati i singoli partecipanti.
- 23.9. La Banca depositaria procede, su istruzioni dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati, ove emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione.
- 23.10. Le somme non riscosse dai soci entro 3 (tre) mesi a far tempo dalla data di inizio del rimborso sono depositate presso la Banca depositaria in conto intestato alla SICAV, con indicazione che si tratta di averi della liquidazione del relativo patrimonio, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, nel caso di azioni al portatore, con l'elenco dei numeri di serie dei certificati azionari.
- 23.11. I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dal precedente punto 23.10 si prescrivono qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui al punto 23.12.
- 23.12. La data di inizio delle operazioni di rimborso delle azioni, che verrà fissata nei termini di legge, sarà resa nota mediante pubblicazione sul quotidiano il Sole 24Ore.
- 23.13. La procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

## **TITOLO VIII FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 (Foro competente)**

---

- 24.1. Per le controversie tra i soci e la SICAV e/o la Banca depositaria si applicano le vigenti disposizioni in materia di Foro competente.

### **Art. 25 (Disposizioni TRANSITORIE e finali)**

---

- 25.1. Limitatamente ai primi 10 (dieci) giorni di calcolo del valore unitario delle azioni, il valore unitario giornaliero delle stesse rimarrà invariato a 5,00 Euro.
- 25.2. Per tutto quello non disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile, ovvero le norme speciali vigenti, tempo per tempo, in materia.



---

**SYMPHONIA MULTI SICAV** - Società di Investimento per azioni a capitale variabile  
Corso G.Matteotti, 5 - 20121 Milano - Telefono +39.02.77707.1 - Telefax +39.02.77707.350  
C.F. e Reg. Imprese n.13466080150 - C.C.I.A.A. 1654381 Iscr. Albo SICAV al n.3  
[www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)